



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Area di contrattazione della protezione civile. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)”.

Testo ddl

Art. 1

Contratti collettivi. Modifica all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Il personale della direzione generale della protezione civile costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL protezione civile).

4-quater. Per le figure professionali di altre direzioni generali o degli enti del sistema Regione, che concorrono allo svolgimento delle attività di protezione civile previste nel piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), sono stabilite discipline specifiche nell'ambito dei contratti di comparto.”.

Art. 2

Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva. Modifica all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole “ambientale della Regione” sono inserite le seguenti: “, nonché per il personale della direzione generale della protezione civile”.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).